

GUIDA FISAC

Previdenza **Generale**

2021



Nel segno dei diritti

FEDERAZIONE
ITALIANA
SINDACATO
ASSICURAZIONI
CREDITO

Guida alla Previdenza Generale **2021**

A cura di Giampiero Reccagni

INDICE

1. Un po' di storia	4
2. La contribuzione.....	5
2.1 L'estratto contributivo.....	7
3. Il diritto alla pensione	8
3.1 Lavoratori con contributi al 31 dicembre 1995.....	9
3.2 Lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 1995.....	11
4. Decorrenza della pensione	11
5. Le eccezioni all'applicazione della nuova normativa e le modifiche dal 2017 ad oggi.....	12
5.1 Disposizioni eccezionali	12
5.2 Applicazione della disciplina previgente	13
5.3 Legge di Bilancio 2017 e 2018.....	14
5.4 Le Leggi di Bilancio del 2019, del 2020 e del 2021.....	17
6. Il calcolo della pensione	18
6.1 Calcolo con il sistema retributivo	19
6.2 Calcolo con il sistema contributivo	19
7. La rivalutazione delle pensioni.....	20
8. Inabilità e invalidità.....	20
8.1 La pensione di inabilità	20
8.2 L'assegno di invalidità.....	21
9. La pensione ai superstiti.....	21

1. Un po' di storia

Il sistema previdenziale pubblico affonda le proprie radici alle origini della storia unitaria dell'Italia: infatti si eredita la legislazione piemontese in materia di pensioni per i dipendenti civili e militari dello Stato e viene istituita, nel 1898, la "Cassa Nazionale di Previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai" cui era possibile aderire su base volontaria.

La prima metà del secolo scorso vede l'attuazione di numerosi interventi a sostegno del lavoro dipendente, a partire dall'obbligatorietà dell'adesione alla Cassa Nazionale di Previdenza, che diventa nel 1933 l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale - INPS, all'introduzione dell'indennità di licenziamento - l'attuale TFR -, degli assegni familiari e della pensione di reversibilità per i superstiti. In quegli anni si stabilisce anche la ripartizione dei contributi versati a favore dell'INPS con 2/3 a carico del datore di lavoro ed 1/3 a carico del lavoratore e, a seguito dell'inflazione bellica e della conseguente perdita di potere d'acquisto delle pensioni, il passaggio dal sistema a capitalizzazione a quello a ripartizione.

Lo sviluppo economico post bellico consente una politica previdenziale più "generosa", con interventi economici e normativi a favore dei pensionati: tredicesima mensilità, trattamento minimo di pensione, assicurazione obbligatoria estesa ai lavoratori autonomi, pensione sociale quale trattamento minimo per tutti i lavoratori. Inoltre, si introduce la pensione di anzianità connessa al versamento di 35 anni di contributi, indipendentemente dall'età del lavoratore.

La crisi economica e demografica che inizia a manifestarsi dalla fine degli anni '80 impone una revisione del sistema pensionistico e, a partire dal 1992, viene avviato il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori pubblici e privati, configurando di fatto l'attuale sistema pensionistico che può essere definito misto, con:

- la **PREVIDENZA OBBLIGATORIA DI BASE** (cosiddetto "primo pilastro"),
- la **PREVIDENZA COMPLEMENTARE** (cosiddetto "secondo pilastro"), costituita dai fondi pensione che hanno il compito di integrare la pensione di base,
- la **PREVIDENZA INTEGRATIVA INDIVIDUALE** (cosiddetto "terzo pilastro") costituita dalle polizze vita previdenziali o da piani di accumulo dei fondi comuni di investimento.

Da allora si sono susseguiti interventi di riforma del sistema pensionistico:

- D.Lgs. 503/1992 (riforma Amato), che ha attuato un graduale incremento dell'età pensionabile,
- L. 335/1995 (riforma Dini), che ha introdotto il sistema di calcolo "contributivo",
- L. 449/1997 (riforma Prodi), che ha accelerato la fase transitoria di aumento degli anni necessari per la pensione di anzianità,
- L. 243/2004 (riforma Maroni), che ha allungato l'età pensionabile (cosiddetto "scalone"),
- [L. 247/2007](#) (riforma Prodi), che ha rivisto i requisiti per il diritto a pensione, superando lo "scalone" e introducendo il "sistema delle quote",
- [L. 122/2010](#) (riforma Sacconi), che ha modificato la decorrenza della pensione con la cosiddetta "finestra mobile" dopo 12 mesi dalla maturazione del diritto, ha previsto un immediato innalzamento dell'età per la pensione di vecchiaia per le lavoratrici dipendenti nel pubblico impiego e ha introdotto l'adeguamento alla speranza di vita dei requisiti dell'età anagrafica per il diritto a pensione,
- [L. 111/2011](#), che ha ulteriormente allungato le finestre di uscita per le pensioni di anzianità,

- [L. 148/2011](#), che ha anticipato l'innalzamento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia per le lavoratrici del settore privato.
- [L. 214/2011](#) (riforma Fornero), che ha sancito il passaggio al sistema di calcolo "contributivo" per le pensioni, innalzato l'età per la pensione di vecchiaia, eliminato sostanzialmente le pensioni di anzianità introducendo la pensione "anticipata", abolito le "finestre".

La [Legge di Bilancio 2017](#) ha introdotto, anche in via sperimentale, alcune possibilità di percepire anticipatamente la pensione o di cessare anticipatamente il rapporto di lavoro: APE volontaria, APE sociale, beneficio per lavoratori precoci e per lavori usuranti.

La [Legge di Bilancio 2018](#) ha previsto l'ampliamento delle mansioni gravose per l'accesso all'APE sociale, ai benefici per i lavoratori precoci e per l'esenzione dall'innalzamento dell'età pensionabile previsto dal 2019 per effetto dell'adeguamento alla speranza di vita. Ha inoltre previsto la riduzione del requisito contributivo utile all'accesso all'Ape sociale per le lavoratrici madri (12 mesi di "sconto" per ogni figlio, nel limite massimo di 2 anni di riduzione).

Il [D.L. 4/2019](#), convertito con modificazioni dalla [Legge 26/2019](#), ha introdotto il trattamento di pensione anticipata Quota 100, ha "congelato" dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026 gli adeguamenti alla speranza di vita del requisito contributivo previsto per la pensione "anticipata" ed ha introdotto nuovamente la cosiddetta "Opzione donna".

La [Legge di Bilancio 2020](#) e la [Legge di Bilancio 2021](#) confermano le precedenti misure adottate e prorogano di un anno l'Opzione donna".

La previdenza obbligatoria è una galassia ancora popolata di enti con regole e prestazioni non omogenee, destinati ai diversi settori professionali esistenti nel mondo del lavoro. In questa guida tratteremo in particolare le norme relative ai lavoratori dipendenti inseriti nella gestione INPS.

2. La contribuzione

Il diritto e la misura delle pensioni dipendono dall'anzianità contributiva, cioè dalla consistenza della posizione assicurativa individuale.

Le posizioni assicurative sono costituite da diversi tipi di contribuzione:

- contributi obbligatori
- contributi figurativi
- contributi da riscatto
- contributi da ricongiunzione
- contributi volontari.

I **contributi "obbligatori"**, in quanto dovuti per legge¹, sono calcolati sulla retribuzione lorda del lavoratore dipendente.

Il prelievo dei contributi avviene direttamente dalla busta paga a cura del datore di lavoro, che provvede anche al relativo versamento mensile all'Inps.

Le aliquote contributive sono le seguenti:

¹ In Italia, dal 1920, tutti coloro che lavorano sono obbligati ad assicurarsi contro i "rischi" di invalidità, vecchiaia e morte.

Retribuzione Lorda Annua (valori 2021)	% Lavoratore	% Azienda*	% Aliquota Complessiva
sino a € 47.379	9,19	23,81	33%
per la quota oltre € 47.379	10,19	23,81	34%

* A carico dell'azienda ci sono anche le contribuzioni per le altre assicurazioni (disoccupazione, assegni familiari, ecc.).

Per gli apprendisti			
	5,84	11,61	17.45%

Per i lavoratori con il solo sistema contributivo			
per la quota oltre € 103.055*	nessuna	nessuna	nessuna

* Massimale di retribuzione pensionabile oltre il quale non maturano diritti di pensione e non si versano contributi (tetto pensionistico). [Circolare INPS 10/2021](#).

Riepiloghiamo brevemente le altre tipologie di contribuzione, rinviando ogni informazione e assistenza ai rappresentanti FISAC e al Patronato sindacale INCA-CGIL²:

- **contributi figurativi:** sono contributi accreditati, senza onere a carico del lavoratore, per periodi durante i quali non ha prestato attività lavorativa a "causa di forza maggiore" prevista dalla legge o ha percepito un'indennità a carico dell'Inps (es. congedo per maternità, congedo parentale, permessi [L.104/92](#), servizio militare, permessi per donazione sangue, ecc.);
- **contributi da riscatto:** sono contributi che vengono accreditati a seguito dell'accoglimento di specifica domanda da parte del lavoratore di coprire periodi altrimenti privi di contribuzione (es. riscatto del periodo di laurea, dell'aspettativa non retribuita usufruita successivamente al 31.12.1996 e prevista da leggi e contratti, dell'aspettativa per gravi motivi familiari, ecc.). Il riscatto è sempre a titolo oneroso e si perfeziona con il pagamento di un importo, cosiddetta "riserva matematica", corrispondente agli oneri che l'Inps assume con il riconoscimento dei periodi riscattati;
- **contributi da ricongiunzione:** sono contributi accreditati a favore del lavoratore che ha chiesto l'unificazione, cioè la "ricongiunzione", di tutti i suoi contributi presso un unico fondo (es. dalla gestione lavoratori autonomi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, ecc.). Lo scopo è quello di ottenere un unico trattamento pensionistico calcolato su tutti i contributi versati nell'arco della vita lavorativa. Dal 1/7/2010 la ricongiunzione è sempre a titolo oneroso³;
- **contributi volontari:** i versamenti volontari possono essere effettuati dai lavoratori che hanno cessato o sospeso l'attività lavorativa (es. periodi di aspettativa non retribuita prevista da leggi e contratti), con lo scopo di perfezionare i requisiti necessari per raggiungere il diritto a pensione e per incrementare l'importo del trattamento pensionistico a cui si avrebbe diritto (es. nel caso di contratto di lavoro a part-time). Il costo dei versamenti volontari è pari 33%⁴ della retribuzione imponibile delle ultime 52 settimane di contribuzione obbligatoria anche non consecutive.

² L'indicazione delle Sedi del Patronato INCA CGIL è reperibile sul sito www.inca.it

³ [Circolare INPS n. 126 del 24/9/2010](#) punto 2.

⁴ [Circolare INPS n. 12/2017](#) Punto 1

Disposizioni legislative del 2006 hanno previsto la "totalizzazione dei contributi", vale a dire la possibilità di riunire, senza oneri, i contributi versati in diverse gestioni pensionistiche.

In questo modo si permette l'acquisizione del diritto ad un'unica pensione a quei lavoratori che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali e che altrimenti non potrebbero utilizzare tutta o in parte la contribuzione versata⁵.

La [Legge di Bilancio 2017](#) ha inoltre introdotto il cumulo gratuito dando la possibilità ai lavoratori di cumulare i contributi maturati presso diverse gestioni previdenziali, ai fini del diritto ad un'unica pensione. Con il cumulo gratuito, rispetto alla totalizzazione, la pensione viene calcolata con il sistema misto, quindi con calcolo retributivo proquota, più favorevole rispetto a quello contributivo.

MAGGIORAZIONE DELL'ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA

Hanno diritto ad una maggiorazione dell'anzianità contributiva utile ai fini del diritto a pensione:

- i lavoratori non vedenti, coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, hanno diritto ad una maggiorazione di 4 mesi per ogni anno di attività svolta⁶;
- i lavoratori invalidi, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74%, ed i lavoratori sordomuti hanno diritto ad una maggiorazione contributiva di 2 mesi ogni anno di lavoro, fino ad un massimo di 5 anni⁷.

La maggiorazione dell'anzianità contributiva è utile anche ai fini del calcolo della pensione per la quota retributiva⁸.

2.1 L'estratto contributivo

L'estratto conto Inps è la "fotografia" della vita assicurativa del lavoratore, dove sono indicati tutti i contributi da lavoro, figurativi, ricongiunti, volontari e riscattati.

L'estratto conto consente al lavoratore di verificare l'esattezza delle registrazioni che lo riguardano e di segnalare tempestivamente eventuali discordanze o inesattezze.

Come controllare l'estratto conto? Per i dipendenti privati la registrazione dei contributi avviene di norma in settimane:

- 5 settimane equivalgono a un mese,
- 9 a due mesi,
- 13 a tre mesi,
- 26 a sei mesi,
- 52 a un anno.

⁵ In questo caso continua ad applicarsi la disciplina delle "finestre mobili"

⁶ [Legge 113/85](#). Art. 9 Indennità di mansione Comma 2

⁷ [Art. 80 legge 388/00](#)

⁸ Il comma 209 della [Legge di Bilancio 2017](#) stabilisce che per i centralinisti telefonici non vedenti la maggiorazione dell'anzianità contributiva risulta utile anche all'incremento dell'età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione per il calcolo della quota di pensione nel sistema contributivo. Negli altri casi, la maggiorazione convenzionale non assume rilevanza nel calcolo della quota di pensione contributiva, in quanto nel calcolo contributivo l'importo della quota di pensione è determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all'età al momento del pensionamento

Le contribuzioni previdenziali si prescrivono trascorso il termine di 5 anni e pertanto non possono più essere versate dal datore di lavoro.

Se il lavoratore è vicino alla pensione, può richiedere l'**ECOCERT**, cioè l'estratto conto certificativo: è un documento analitico che vale come certificato della posizione assicurativa.

Per richiedere online l'estratto conto, occorre accedere al sito www.inps.it, tramite PIN, SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) e CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

3. Il diritto alla pensione

A decorrere dal **1° gennaio 2012** i lavoratori possono accedere al pensionamento con le due seguenti prestazioni⁹:

- **PENSIONE DI VECCHIAIA**
- **PENSIONE ANTICIPATA**

La maturazione del diritto si differenzia anche in base alla presenza o meno di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995:

- lavoratori che hanno contributi previdenziali versati al 31 dicembre 1995 (che hanno iniziato a lavorare prima del 1° gennaio 1996),
- lavoratori che hanno contributi previdenziali versati dopo il 31 dicembre 1995 (che hanno iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 1996).

I requisiti anagrafici e contributivi per il diritto a pensione saranno adeguati - con cadenza triennale fino al 2019 e biennale in seguito - alla speranza di vita accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica e validata dall'Eurostat¹⁰.

⁹ Legge 214/2011 di conversione del DL 201/2011. Circolare interpretativa INPS n. 35 del 14/3/2012

¹⁰ Il D.L. 4/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 26/2019, ha "congelato" dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026 gli adeguamenti alla speranza di vita del requisito contributivo previsto per la pensione "anticipata".

3.1 Lavoratori con contributi al 31 dicembre 1995

PENSIONE DI VECCHIAIA

Per conseguire il diritto a pensione occorre perfezionare i seguenti requisiti:

- **anzianità minima contributiva di 20 anni.** Ai fini del raggiungimento di tale anzianità sono validi i contributi versati o accreditati a qualunque titolo.
- **requisito anagrafico come da tabella seguente** (dal 2023 i requisiti anagrafici sono stimati, sulla base dello scenario demografico Istat)

Anni	Dipendenti settore privato	
	UOMINI - età	DONNE - età
2021	67	67
2022	67	67
2023	67 e 3 mesi	67 e 3 mesi
2024	67 e 3 mesi	67 e 3 mesi
2025	67 e 6 mesi	67 e 6 mesi
2026	67 e 6 mesi	67 e 6 mesi
2027	67 e 9 mesi	67 e 9 mesi
2028	67 e 9 mesi	67 e 9 mesi
2029	68	68
2030	68	68
2031	68 e 1 mese	68 e 1 mese
2032	68 e 1 mese	68 e 1 mese
2033	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi
2034	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi
2035	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi
2036	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi
2037	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi
2038	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi
2039	68 e 9 mesi	68 e 9 mesi
2040	68 e 9 mesi	68 e 9 mesi

Non sono modificati i requisiti anagrafici (da adeguare alla speranza di vita) e la decorrenza delle prestazioni (con applicazione della "finestra mobile" di 12 mesi) per:

- **Lavoratori non vedenti** (51 anni di età se donna e 56 anni se uomo per il 2020);
- **Lavoratori invalidi in misura non inferiore all'80%** (56 anni di età se donna e 61 anni se uomo per il 2020).

PENSIONE ANTICIPATA

Per conseguire il diritto a pensione occorre possedere l'anzianità contributiva minima come da tabella seguente (dal 2027¹¹ i requisiti anagrafici sono stimati, sulla base dello scenario demografico Istat). Ai fini del raggiungimento delle anzianità sono validi i contributi versati o accreditati a qualunque titolo¹².

Anni	Dipendenti settore privato	
	Anzianità contributiva indipendente dall'età anagrafica	Anzianità contributiva indipendente dall'età anagrafica
2021	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
2022	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
2023	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
2024	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
2025	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
2026	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
2027	43 anni e 1 mese	42 anni e 1 mese
2028	43 anni e 1 mese	42 anni e 1 mese
2029	43 anni e 4 mesi	42 anni e 4 mesi
2030	43 anni e 4 mesi	42 anni e 4 mesi
2031	43 anni e 5 mesi	42 anni e 5 mesi
2032	43 anni e 5 mesi	42 anni e 5 mesi
2033	43 anni e 7 mesi	42 anni e 7 mesi
2034	43 anni e 7 mesi	42 anni e 7 mesi
2035	43 anni e 9 mesi	42 anni e 9 mesi
2036	43 anni e 9 mesi	42 anni e 9 mesi
2037	43 anni e 11 mesi	42 anni e 11 mesi
2038	43 anni e 11 mesi	42 anni e 11 mesi
2039	44 anni e 1 mese	43 anni e 1 mese
2040	44 anni e 1 mese	43 anni e 1 mese

La normativa non prevede un requisito anagrafico minimo¹³.

¹¹ Il [D.L. 4/2019](#), convertito con modificazioni dalla [Legge 26/2019](#), ha "congelato" dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026 gli adeguamenti alla speranza di vita del requisito contributivo previsto per la pensione "anticipata".

¹² Ricordiamo che è comunque necessario perfezionare il raggiungimento dei 35 anni di contributi escludendo i periodi di contribuzione figurativa per malattia e disoccupazione ordinaria.

¹³ La [Legge di Bilancio 2017](#) (art. 194) ha eliminato definitivamente le penalizzazioni previste a decorrere dal 1/1/2018 in caso di accesso alla pensione anticipata con età anagrafica inferiore ai 62 anni.

3.2 Lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 1995

PENSIONE DI VECCHIAIA

Per conseguire il diritto a pensione deve ricorrere una delle seguenti condizioni:

- stessi requisiti anagrafici e contributivi previsti per i lavoratori con contributi versati al 31 dicembre 1995, a condizione che l'importo dell'assegno non sia inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale¹⁴;
- 71 anni¹⁵ di età (per il 2021) e almeno 5 anni di contribuzione effettiva escludendo quella accreditata figurativamente a qualunque titolo (in questo caso non esiste una soglia minima dell'assegno erogato).

Eccezione: le lavoratrici madri, indipendentemente dal fatto che al momento della maternità lavorino o meno, possono beneficiare di un periodo di maggiorazione dell'età anagrafica pari a 4 mesi per ciascun figlio fino ad un massimo di 12 mesi, raggiungendo in tal modo prima il requisito anagrafico utile per accedere alla pensione. In alternativa possono optare per un calcolo più favorevole della pensione grazie all'applicazione del coefficiente di trasformazione relativo ad un'età anagrafica superiore di un anno a quella effettiva nel caso di uno o due figli e superiore di due anni per tre o più figli.

PENSIONE ANTICIPATA

Anche per la pensione anticipata, per conseguire il diritto alla prestazione deve ricorrere una delle seguenti condizioni:

- stessa anzianità contributiva minima prevista per i lavoratori che hanno iniziato a lavorare prima del 1/1/1996 (vedi tabella a pag. 7).

Ai fini del raggiungimento delle anzianità sono validi i contributi versati o accreditati a qualunque titolo, con esclusione della contribuzione volontaria. I periodi di lavoro antecedenti ai 18 anni di età sono moltiplicati per 1,5.

- 64 anni¹⁶ di età con almeno 20 anni di contribuzione effettiva, purché l'assegno mensile di pensione non sia inferiore a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale. Anche in questo caso, ai fini del raggiungimento dei 20 anni effettivi di contribuzione non sono computati i periodi di contribuzione figurativa a qualunque titolo riconosciuti.

4. Decorrenza della pensione

La Legge Fornero, pesantemente intervenuta sulle anzianità anagrafiche e contributive necessarie per acquisire il diritto alla pensione, aveva quasi del tutto eliminato il sistema delle "finestre" che allontanava nel tempo l'effettiva erogazione delle prestazioni.

¹⁴ L'assegno sociale annuo per il 2021 è di € 5.983,64 (€ 460,28 x 13 mensilità).

¹⁵ Dal 1° gennaio 2013 i requisiti anagrafici vengono adeguati, con cadenza triennale fino al 2019 e biennale in seguito, alla speranza di vita accertata dall'Istat. Nel 2013 l'incremento è stato di 3 mesi, nel 2016 di ulteriori 4 mesi e nel 2019 di ulteriori 5 mesi.

¹⁶ Dal 1° gennaio 2013 i requisiti anagrafici vengono adeguati, con cadenza triennale fino al 2019 e biennale in seguito, alla speranza di vita accertata dall'Istat. Nel 2013 l'incremento è stato di 3 mesi, nel 2016 di ulteriori 4 mesi e nel 2019 di ulteriori 5 mesi.

Il **D.L. 4/2019**, convertito con modificazioni dalla **Legge 26/2019**, prevede la decorrenza del trattamento pensionistico, trascorsi 3 mesi dalla maturazione del requisito, sia per la pensione anticipata sia per il nuovo requisito sperimentale (triennio 2019-2021) denominato "Pensione quota 100".

Lo stesso Decreto introduce nuovamente la cosiddetta "Opzione donna" con decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 12 mesi (18 mesi per le lavoratrici autonome) dalla data di maturazione dei previsti requisiti.

Ricapitolando:

- dal 1° gennaio 2012, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si raggiunge il diritto;
- dal 1° gennaio 2019, la pensione anticipata decorre, trascorsi 3 mesi dalla maturazione del requisito richiesto, dal primo giorno del mese successivo;
- dal 1° gennaio 2019, la pensione anticipata cosiddetta "Opzione donna" decorre, trascorsi 12 mesi (18 mesi per le lavoratrici autonome) dalla maturazione dei requisiti previsti, dal primo giorno del mese successivo.

In tutti i casi, condizione essenziale è la cessazione del rapporto di lavoro e la presentazione della domanda di pensione.

Chi volesse provare a calcolare autonomamente la decorrenza della propria pensione in base alla nuova normativa, può accedere al sito <http://www.irpef.info/pensionequando.html>. È comunque sempre consigliabile verificare il risultato presso un patronato INCA ([Trova la sede più vicina a te](#)).

5. Le eccezioni all'applicazione della nuova normativa e le modifiche dal 2017 ad oggi

L'applicazione della Legge Fornero prevede alcune eccezioni che riguardano sia specifiche disposizioni relative ai lavoratori/lavoratrici dipendenti con precisi requisiti anagrafici e contributivi alla data del 31 dicembre 2012, sia il mantenimento della previgente normativa a favore di particolari categorie di lavoratori/lavoratrici. **La Legge di Bilancio 2017** introduce inoltre alcune ulteriori possibilità di percepire anticipatamente la pensione o di cessare anticipatamente il rapporto di lavoro. **La Legge di Bilancio 2018** interviene ulteriormente su queste ultime disposizioni.

Il **D.L. 4/2019**, convertito con modificazioni dalla **Legge 26/2019**, ha introdotto il trattamento di pensione anticipata Quota 100, ha "congelato" dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026 gli adeguamenti alla speranza di vita del requisito contributivo previsto per la pensione "anticipata" ed ha introdotto nuovamente la cosiddetta "Opzione donna".

La **Legge di Bilancio 2020** e la **Legge di Bilancio 2021** confermano le precedenti misure adottate e prorogano di un anno l'Opzione donna".

5.1 Disposizioni eccezionali

Queste disposizioni si applicano a coloro che alla data del 28 dicembre 2011 svolgevano attività di lavoro dipendente nel settore privato:

- i lavoratori possono accedere alla pensione anticipata al compimento dei 64 anni di età¹⁷ se sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni al 31 dicembre 2012,

¹⁷ I requisiti anagrafici vengono adeguati, con cadenza triennale fino al 2019 e biennale in seguito, alla speranza di vita accertata dall'Istat. Nel 2013 l'incremento è stato di 3 mesi, nel 2016 di ulteriori 4 mesi e nel 2019 di ulteriori 5 mesi.

- entro il 31 dicembre 2012 maturavano i requisiti previsti con il cosiddetto "sistema delle quote"¹⁸.
- le lavoratrici possono conseguire la pensione di vecchiaia alternativamente
 - secondo le previsioni individuate per le lavoratrici con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (vedi paragrafo 3.1),
 - al compimento dei 64 anni di età¹⁹ se in possesso, al 31 dicembre 2012, di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e di un'età anagrafica di almeno 60 anni.

5.2 Applicazione della disciplina previgente

Sono previste alcune fattispecie per le quali continuano ad applicarsi le precedenti norme per la maturazione dei requisiti di accesso e per la decorrenza delle prestazioni pensionistiche (c.d. "finestre"). Riportiamo quelle di immediato interesse per il nostro settore:

- Lavoratori che hanno maturato il diritto, secondo la vecchia disciplina, entro il 31 dicembre 2011²⁰.
- Lavoratrici in regime sperimentale: le lavoratrici con almeno 35 anni di contributi e con età anagrafica di 57 anni al 31 dicembre 2015, possono richiedere la prestazione prevista da detto regime²¹. Resta confermata l'applicazione degli incrementi della speranza di vita (3 mesi dal 2013 ed ulteriori 4 mesi dal 2016). Di conseguenza, le lavoratrici nate nel mese di dicembre 1958 hanno maturato il diritto a luglio 2016. La pensione avrà decorrenza 12 mesi dopo la maturazione del diritto. Per potersi avvalere di tale opportunità, le lavoratrici devono però optare per la liquidazione della pensione con le regole di calcolo del **sistema contributivo**²².
- Soggetti collocati in mobilità, mobilità lunga e "esodo" in base ad accordi sindacali stipulati entro la data del 4 dicembre 2011. In merito alla previsione di utilizzo della prestazione straordinaria erogata dai fondi di solidarietà di settore (c.d. "esodo"), la normativa previgente si applica nei confronti di coloro che già sono stati collocati in esodo e di quelli che accedono al Fondo esuberi successivamente alla data del 4 dicembre 2011 in base ad accordi antecedenti²³.

Le norme di salvaguardia trovano un limite numerico nelle risorse economiche individuate dal Governo. I colleghi nel Fondo di solidarietà del settore credito e coloro che entreranno nel Fondo entro il 30/6/2013 sono ricompresi nei numeri dei "salvaguardati".

- Lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 erano in congedo per assistenza a figli disabili, a condizione che maturino almeno 40 anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall'età anagrafica, entro 24 mesi dall'inizio del congedo.

¹⁸ Tabella B allegata alla [Legge 243/2004](#): nel 2012 la quota minima era 96 (somma di età e anzianità contributiva) con almeno 60 anni di età anagrafica.

¹⁹ I requisiti anagrafici vengono adeguati, con cadenza triennale fino al 2019 e biennale in seguito, alla speranza di vita accertata dall'Istat. Nel 2013 l'incremento è stato di 3 mesi, nel 2016 di ulteriori 4 mesi e nel 2019 di ulteriori 5 mesi.

²⁰ Questi lavoratori possono chiedere all'INPS di certificare il loro diritto acquisito.

²¹ Il comma 222 Art. 1 della [Legge di Bilancio 2017](#) estende alle lavoratrici nate nel quarto trimestre del 1958 la facoltà di aderire al regime sperimentale, fermi restando gli incrementi della speranza di vita.

²² [Art. 1 comma 9 Legge 243/2004](#).

²³ Per i lavoratori collocati nel Fondo esuberi dopo il 4/11/2011 per effetto di accordi antecedenti, la normativa prevede che rimarranno a carico del Fondo fino al compimento dei 62 anni di età anche se maturano prima i requisiti di accesso al pensionamento.

5.3 Legge di Bilancio 2017 e 2018

La [Legge di Bilancio 2017](#) ha introdotto le seguenti previsioni.

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti attuativi relativi ai LAVORI USURANTI, ai BENEFICI PER I LAVORATORI PRECOCI, all'APE SOCIALE e all'APE VOLONTARIA l'INPS ha emanato le relative Circolari n. [90/2017](#), n. [99/2017](#), n. [100/2017](#) e n. [28/2018](#).

La [Legge di Bilancio 2018](#) è intervenuta apportando alcune modifiche a queste misure.

APE VOLONTARIA

In via sperimentale fino al 31 dicembre 2019²⁴ è istituito l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE), che è un prestito corrisposto a quote mensili, per dodici mensilità, fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. Può essere richiesto in presenza dei seguenti requisiti:

- età anagrafica minima di 63 anni,
- contributivo minimo di 20 anni,
- maturazione del diritto a una pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi,
- misura della pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all'APE richiesta, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell'Assicurazione Generale Obbligatoria²⁵.

La restituzione del prestito avverrà, a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni.

APE SOCIALE

In via sperimentale fino al 31 dicembre 2019²⁶, viene istituito un "anticipo pensionistico" per i soggetti in stato di bisogno che abbiano compiuto almeno 63 anni di età con 30 anni di contributi e che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- disoccupati che abbiano finito integralmente di percepire, da almeno tre mesi, la prestazione per la disoccupazione loro spettante;
- assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente (genitore, figlio) con handicap grave²⁷ ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti²⁸;
- sono invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74%;
- lavoratori dipendenti che hanno svolto per un periodo di tempo pari almeno a sei anni negli ultimi sette oppure per almeno sette anni negli ultimi dieci anni prima del pensionamento un lavoro

²⁴ Il comma 162 dell'Art. 1 della [Legge di Bilancio 2018](#) proroga di un anno il regime sperimentale.

²⁵ Il trattamento minimo annuo per il 2021 è di € 6.702,54 (€ 515,58 x 13 mensilità).

²⁶ Il comma 162 dell'Art. 1 della [Legge di Bilancio 2018](#) proroga di un anno il regime sperimentale.

²⁷ Il trattamento minimo annuo per il 2021 è di € 6.702,54 (€ 515,58 x 13 mensilità).

²⁸ L'art. 18 del [D.L. 4/2019](#), convertito con modificazioni dalla [Legge 26/2019](#), proroga di un anno il regime sperimentale.

particolarmente difficoltoso o rischioso²⁹ (in questo caso è necessario avere almeno 36 anni di anzianità contributiva). La Legge di Bilancio 2018 ha ampliato il numero di categorie rientranti in questa fattispecie portandole da 11 a 15. Questi lavoratori sono esentati dal prossimo adeguamento alla speranza di vita che scatterà nel 2019.

Per le lavoratrici madri, la Legge di Bilancio 2018 prevede una riduzione del requisito contributivo utile all'accesso all'Ape Sociale di 12 mesi per ogni figlio per un massimo di 2 anni.

L'indennità è pari all'importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, comunque con un massimo di 1500 euro.

La Legge di Bilancio 2020 e la Legge di Bilancio 2021 hanno prorogato di un anno il regime sperimentale dell'Ape Sociale. La domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio deve essere presentata entro il 31 marzo 2021 (prima finestra) o entro il 15 luglio 2021 (finestra intermedia). Le domande presentate oltre il 15 luglio 2018 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2021 (seconda finestra) sono prese in considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio residuano le necessarie risorse finanziarie.

BENEFICIO PER I LAVORATORI PRECOCI

I lavoratori che vantano un anno di anzianità contributiva prima del compimento dei 19 anni potranno ottenere la pensione anticipata con 41 anni di contribuzione³⁰ qualora siano nelle seguenti condizioni:

- lavoratori in stato di disoccupazione per cessazione del rapporto di lavoro a seguito di licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale e che non percepiscono più da almeno tre mesi la prestazione per la disoccupazione loro spettante;
- lavoratori che assistono al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità³¹ ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti³²;
- lavoratori che hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
- lavoratori addetti a lavori usuranti³³ o lavoratori dipendenti che hanno svolto per un periodo di tempo pari almeno a sei anni negli ultimi sette oppure per almeno sette anni negli ultimi dieci anni

²⁹ Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici, Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni, Conciatori di pelli e di pellicce, Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante, Conduttori di mezzi pesanti e camion, Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni, Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza, Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido, Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati, Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia, Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti, Siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature, Operai dell'agricoltura, della zootecnia e pesca, Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare dipendenti o soci di cooperative, Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne.

³⁰ L'art. 17 del [D.L. 4/2019](#), convertito con modificazioni dalla [Legge 26/2019](#), ha "escluso" tale requisito contributivo, a partire dal 1° gennaio 2019, dagli adeguamenti alla speranza di vita, prevedendo contestualmente la decorrenza del trattamento trascorsi 3 mesi dalla maturazione del requisito stesso.

³¹ Art. 3 comma 3 [Legge 104/92](#).

³² La [Legge di Bilancio 2018](#) ha ampliato la platea dei familiari assistiti.

³³ Art. 1 commi 1,2,e 3 D. [lgs. n. 67/2011](#)

prima del pensionamento un lavoro particolarmente difficoltoso o rischioso ³⁴. La **Legge di Bilancio 2018** ha ampliato il numero di categorie rientranti in questa fattispecie portandole da 11 a 15.

La domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio deve essere presentata entro il 1° marzo di ciascun anno³⁵.

Le domande presentate oltre il 1° marzo e, comunque, non oltre il 30 novembre sono prese in considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio residuano le necessarie risorse finanziarie.

LAVORI USURANTI

Viene introdotta dalla **Legge di Bilancio 2017** la possibilità di accedere alla pensione anticipata con requisiti agevolati per i lavoratori pubblici o privati che abbiano svolto, per un periodo di tempo pari ad almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa ovvero ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva, attività lavorative particolarmente faticose e pesanti, definite usuranti.

Possono beneficiarne i lavoratori:

- a) impegnati in mansioni particolarmente usuranti
- b) notturni a turni e/o per l'intero anno
- c) addetti alla cosiddetta "linea catena"
- d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo³⁶

I lavoratori dipendenti delle fattispecie ai punti a), c) e d) possono accedere alla pensione con un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e con un'età minima di 61 anni e 7 mesi, se raggiungono quota 97,6 (somma di età e anzianità contributiva).

I lavoratori dipendenti notturni a turni, occupati per un numero di giorni pari o superiore a 78 all'anno, possono accedere alla pensione con i medesimi requisiti sopra citati.

I lavoratori dipendenti notturni a turni, occupati per un numero di giorni da 64 a 71 all'anno, possono accedere alla pensione con un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e con un'età minima di 63 anni e 7 mesi, se raggiungono quota 99,6 (somma di età e anzianità contributiva).

I lavoratori dipendenti notturni a turni, occupati per un numero di giorni da 72 a 77 all'anno, possono accedere alla pensione con un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e con un'età minima di 62 anni e 7 mesi, se raggiungono quota 98,6 (somma di età e anzianità contributiva).

³⁴ Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici, Conduuttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni, Conciatori di pelli e di pellicce, Conduuttori di convogli ferroviari e personale viaggiante, Conduuttori di mezzi pesanti e camion, Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni, Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza, Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido, Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati, Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia, Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti, Siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature, Operai dell'agricoltura, della zootecnia e pesca, Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare dipendenti o soci di cooperative, Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne.

³⁵ Circolare INPS [n. 99/2017](#)

³⁶ Art. 1 comma 1 [Dlgs 67/2011](#)

Per tutti questi lavoratori, in via transitoria, non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita previsti per gli anni dal 2019 al 2025³⁷.

5.4 Le Leggi di Bilancio del 2019, del 2020 e del 2021

Il **D.L. 4/2019**, convertito con modificazioni dalla **Legge 26/2019**, ha introdotto, in via sperimentale per il triennio 2019/2021, il trattamento di pensione anticipata Quota 100, ha "congelato" dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026 gli adeguamenti alla speranza di vita del requisito contributivo previsto per la pensione "anticipata" ed ha introdotto nuovamente la cosiddetta "Opzione donna". Trattasi di misure sperimentali o temporanee che quindi non comportano il superamento della Legge Fornero.

Vediamo in maniera più dettagliata cosa prevedono queste novità.

PENSIONE ANTICIPATA "QUOTA 100"

In via sperimentale per il triennio 2019-2021 si può conseguire il diritto alla pensione al raggiungimento di:

- un'età anagrafica di almeno 62 anni;
- un'anzianità contributiva minima di 38 anni.

Chi maturasse i requisiti entro il 31 dicembre 2021 potrà andare in pensione con quota 100 anche successivamente a tale data.

Il requisito di età anagrafica (62 anni) non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita³⁸.

Il requisito contributivo (38 anni) può essere raggiunto anche con il cumulo gratuito di versamenti effettuati in due o più gestioni tra quelle indicate dalla norma e amministrate dall'INPS.

Ai fini del requisito contributivo (38 anni) viene considerata la contribuzione effettuata a qualsiasi titolo (quindi anche la contribuzione figurativa), ma occorre avere maturato 35 anni al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti.

Tutti gli interventi in materia di accesso alla pensione del Decreto-Legge vedono in generale l'introduzione delle cosiddette finestre, ossia stabiliscono che tra la maturazione dei requisiti pensionistici e l'effettiva riscossione della pensione debba intercorrere un determinato periodo.

Per la Pensione Anticipata Quota 100, nel settore privato, per coloro che hanno maturato 62 anni di età e 38 anni di contributi entro il 31 dicembre 2018 è prevista la decorrenza del trattamento al 1° aprile 2019. Per coloro che invece hanno maturato o matureranno i medesimi requisiti dal 1° gennaio 2019, la decorrenza è prevista dopo 3 mesi dalla maturazione dei requisiti stessi.

La pensione quota 100 non è cumulabile, fino alla maturazione della pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. I redditi derivanti da qualsiasi altra attività lavorativa svolta comportano la sospensione dell'erogazione del trattamento pensionistico.

Non è prevista alcuna penalizzazione specifica: va però sottolineato che una pensione calcolata con un'età anagrafica di 62 anni e un'anzianità contributiva di 38 anni sarà inevitabilmente più bassa di una che derivasse da un'età superiore e da un periodo di contribuzione maggiore.

³⁷ Circolare INPS [n. 90/2017](#)

³⁸ Circolare INPS [n. 11/2019](#)

PENSIONE ANTICIPATA - LE NOVITÀ

A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di:

- 41 anni e 10 mesi per le donne;
- 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

Dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026 non sono applicati gli adeguamenti alla speranza di vita (quindi i requisiti rimarranno invariati e pari - fino a tutto il 2026 - a 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini, a cui si aggiungono però i 3 mesi di finestra).

A decorrere dal 1° gennaio 2027 il requisito contributivo sarà nuovamente adeguato all'aspettativa di vita.

OPZIONE DONNA

Le lavoratrici che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2020³⁹:

- un'anzianità contributiva minima di 35 anni,
- un'età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti (e di 59 anni se lavoratrici autonome) possono accedere alla pensione anticipata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.

Il diritto al trattamento pensionistico decorre dopo che dalla maturazione dei requisiti siano trascorsi 12 mesi nel caso di lavoratrici che abbiano esclusivamente contributi da lavoro dipendente (18 mesi nel caso di lavoratrici che facciano valere periodi di contribuzione da lavoro autonomo).

6. Il calcolo della pensione

Già la riforma Dini del 1995 ha introdotto il sistema di calcolo **contributivo**. La nuova [Legge 214/2011](#) ha superato definitivamente il sistema di calcolo basato sul solo sistema retributivo.

Dal 1/1/2012, ai fini del calcolo della pensione si applicano i seguenti criteri:

LAVORATORI CON ALMENO 18 ANNI DI CONTRIBUTI AL 31/12/1995	sistema di calcolo misto : - sistema retributivo per la quota maturata al 31/12/2011, - sistema contributivo per la quota maturata dal 1/1/2012.
LAVORATORI CON MENO DI 18 ANNI DI CONTRIBUTI AL 31/12/1995	sistema di calcolo misto : - sistema retributivo per la quota maturata al 31/12/1995, - sistema contributivo per la quota maturata dal 1/1/1996. Questi lavoratori hanno la facoltà di optare per l'applicazione integrale del "regime contributivo", a condizione che abbiano una contribuzione pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 versati nel sistema contributivo (cioè successivi al 31/12/1995)*
LAVORATORI CHE HANNO INIZIATO A LAVORARE DOPO IL 31/12/1995	sistema contributivo sulla base di tutta la contribuzione versata nell'intero arco della vita lavorativa.
*In caso di opzione, l'età richiesta ai fini del raggiungimento della prestazione diventa quella prevista nel sistema contributivo. Di fatto, con i nuovi requisiti pensionistici, l'opzione contenuta nella Riforma Dini del 1995, che permetteva di percepire la pensione già a 57 anni, ha perso quasi completamente di interesse.	

³⁹ La [Legge di Bilancio 2021](#) proroga di un ulteriore anno l'Opzione donna".

6.1 Calcolo con il sistema retributivo

Secondo tale sistema, la pensione è rapportata alla media delle retribuzioni degli ultimi anni lavorativi.

Si basa su tre elementi:

- l'anzianità contributiva maturata al 31/12/1995 (per i lavoratori che a quella data avevano meno di 18 anni di contributi) o al 31/12/2011 (per coloro con più di 18 anni di contributi al 31/12/1995);
- la retribuzione pensionabile, data dalla media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di attività lavorativa, opportunamente rivalutate sulla base degli indici Istat fissati ogni anno;
- l'aliquota di rendimento pari al 2% annuo della retribuzione pensionabile percepita entro un limite fissato dalla legge⁴⁰, per poi decrescere per fasce di importo superiore, fino ad arrivare ad una aliquota di rendimento dello 0,90% annuo.

Il calcolo avviene pro quota, secondo le norme previdenziali succedutesi nel tempo (riforma del 1992 e 1995). Si compone di due quote:

- **Quota A** - determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 1992 e sulla media delle retribuzioni pensionabili degli ultimi 5 anni di contribuzione (260 settimane) immediatamente precedenti la data di pensionamento. A tali retribuzioni vengono applicati i coefficienti di rivalutazione contenuti in una apposita tabella.
- **Quota B** - determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 al 31/12/1995 (per i lavoratori che a quella data avevano meno di 18 anni di contributi) o al 31/12/2011 (per coloro con più di 18 anni di contributi al 31/12/1995) e sulla media delle retribuzioni pensionabili degli ultimi 10 anni di contribuzione (520 settimane) immediatamente precedenti la data di pensionamento. La rivalutazione è effettuata con le tabelle Istat dell'indice annuo dei prezzi al consumo e con l'ulteriore maggiorazione di un 1% fisso per ogni anno solare preso in considerazione dal computo.

6.2 Calcolo con il sistema contributivo

Il calcolo della pensione è effettuato sull'insieme dei contributi versati nel periodo di riferimento.

Per determinare l'importo della pensione occorre:

- individuare la retribuzione annua⁴¹;
- calcolare l'ammontare dei contributi di ogni anno moltiplicando la retribuzione annua per l'aliquota contributiva (33% per i lavoratori dipendenti);
- determinare il montante individuale sommando i contributi di ciascun anno e rivalutando annualmente il risultato ottenuto sulla base del tasso annuo di capitalizzazione calcolato sulla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) determinata dall'ISTAT;
- applicare al montante contributivo il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato alla data di decorrenza della pensione.

⁴⁰ Il limite per le pensioni con decorrenza nel 2021 è di € 47.379 annui. Ad esempio, se la retribuzione pensionabile non supera tale limite, con 35 anni di anzianità contributiva la pensione è pari al 70% della retribuzione pensionabile.

⁴¹ La retribuzione utile per il calcolo del montante è limitata al cosiddetto "tetto contributivo" che viene rivalutato ogni anno in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo: per il 2017 il tetto contributivo è di € 100.324. [Circolare INPS 19/2021](#).

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE DAL 01/01/2016:

Età	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
Coefficiente	4,186%	4,289%	4,399%	4,515%	4,639%	4,770%	4,910%	5,060%	5,220%	5,391%	5,575%

7. La rivalutazione delle pensioni

Le pensioni godono di un sistema di aumenti automatici collegati all'indice Istat, la cosiddetta perequazione automatica.

Dal 1° gennaio 2019, per il triennio 2019/2021, si applica il meccanismo di rivalutazione delle pensioni previsto dal comma 260 dell'art. 1 della [Legge di Bilancio 2019](#).

Solamente gli assegni con importo non superiore a 3 volte il trattamento minimo (come riferimento si prende il T.M. del 2020, quindi 515,58 € avranno il riconoscimento della perequazione piena.

Il tasso di inflazione previsionale (tasso di riferimento) per il 2021 si attesta però allo 0,0% (i valori erano stati anticipati dal [decreto del ministero dell'Economia del 16 novembre 2020](#)) per cui non saranno operati aumenti nel 2021 salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

8. Inabilità e invalidità

I lavoratori affetti da infermità fisica o mentale, che possono far valere determinati requisiti contributivi, hanno diritto in base alla gravità dell'infermità:

- alla pensione di inabilità
- all'assegno di invalidità.

8.1 La pensione di inabilità

Si può ottenere al verificarsi delle seguenti condizioni:

- infermità fisica o mentale, accertata dai medici dell'INPS, tale da provocare **un'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro**;
- anzianità contributiva di almeno 5 anni di assicurazione (260 contributi settimanali), dei quali almeno 3 anni (156 settimane) versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione di inabilità;
- cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa.

La pensione di inabilità non è definitiva e, pertanto, può essere soggetta a revisione. La prestazione non è cumulabile con l'eventuale rendita INAIL⁴² concessa per lo stesso evento invalidante, fino a concorrenza con la rendita stessa.

I pensionati di inabilità possono presentare domanda per ottenere l'assegno per l'assistenza personale e continuativa.

Per il calcolo della pensione, l'anzianità contributiva maturata viene incrementata - nel limite massimo di 2.080 contributi settimanali, pari a 40 anni - dal numero di settimane intercorrenti tra la decorrenza della pensione di inabilità e il compimento di 60 anni di età sia per le donne sia per gli uomini.

⁴² L'INAIL è l'istituto che risarcisce gli infortuni sul lavoro con assegno rivedibile o rendita vitalizia.

8.2 L'assegno di invalidità

Si può ottenere al verificarsi delle seguenti condizioni:

- infermità fisica o mentale, accertata dai medici dell'INPS, tale da provocare una **riduzione permanente della capacità lavorativa a meno di un terzo**;
- anzianità contributiva di almeno 5 anni di assicurazione (260 contributi settimanali), dei quali almeno 3 anni (156 settimane) versati nei cinque anni precedenti la domanda di assegno ordinario di invalidità.

L'assegno ordinario di invalidità ha una validità di tre anni, quindi non è una pensione definitiva.

È rinnovabile su domanda del beneficiario, che viene quindi sottoposto ad una nuova visita medico-legale e dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno viene confermato automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione.

L'assegno ordinario di invalidità viene concesso anche se si continua a lavorare, ma è soggetto alla normativa sul cumulo con redditi da lavoro: l'assegno di invalidità viene quindi ridotto se il titolare possiede redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa.

L'assegno ordinario di invalidità non è reversibile, ma i superstiti possono beneficiare di pensione indiretta se il titolare dell'assegno possedeva i requisiti pensionistici richiesti⁴³.

TRASFORMAZIONE DELL'ASSEGNO DI INVALIDITÀ IN PENSIONE

L'assegno ordinario di invalidità, al compimento dell'età prevista dalla nuova normativa per la pensione di vecchiaia e in presenza dei requisiti contributivi, si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia, purché l'interessato abbia cessato l'attività di lavoro dipendente. (Il periodo in cui l'invalido ha beneficiato dell'assegno e non ha contributi da lavoro, viene considerato utile per raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia).

9. La pensione si superstiti

Il decesso dell'assicurato dà diritto ai superstiti di usufruire di una prestazione denominata:

- **pensione di reversibilità** in caso di morte del soggetto già titolare di pensione;
- **pensione indiretta ai superstiti** se il lavoratore, deceduto ancora in servizio, aveva maturato 15 anni di anzianità contributiva (780 contributi settimanali) o poteva vantare i requisiti per l'assegno di invalidità (5 anni di contributi di cui 3 anni nel quinquennio precedente la data del decesso).

I superstiti aventi diritto alla pensione sono:

- il coniuge superstite, anche se separato (se il coniuge superstite è separato con addebito, la pensione spetta a condizione che sia stato riconosciuto dal Tribunale il diritto agli alimenti);
- il coniuge divorziato, se titolare di assegno divorzile;
- i figli (legittimi o legittimati, adottivi o affiliati, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge) che, alla data della morte del genitore, siano minorenni, inabili, studenti o universitari e a carico del medesimo;

⁴³ Vedi capitolo 9.

- i nipoti minori (equiparati ai figli), se totalmente a carico del nonno o della nonna alla data di morte dei medesimi;

In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti la pensione può essere erogata:

- ai genitori d'età non inferiore a 65 anni, che non siano titolari di pensione e che alla data del decesso del lavoratore o pensionato risultino a carico del medesimo.

In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori la pensione può essere erogata:

- ai fratelli celibi inabili e alle sorelle nubili inabili, che non siano titolari di pensione e che alla data del decesso del lavoratore o pensionato risultino a carico del medesimo.

Il coniuge ed i figli possono beneficiare della pensione nella misura pari al 60% al solo coniuge, 80% al coniuge e un figlio, 100% al coniuge e due o più figli; 70% al solo figlio, 80% ai due figli, 100% ai tre o più figli; 15% per ogni altro familiare, avente diritto, diverso da coniuge, figli e nipoti.

La pensione di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo alla morte dell'assicurato o del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.

La pensione di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo alla morte dell'assicurato o del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.

Se il superstite avente diritto possiede altri redditi, la pensione di reversibilità viene ridotta del:

- 25% nel caso in cui il beneficiario abbia un reddito annuo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps⁴⁴,
- 40% nel caso in cui il beneficiario abbia un reddito annuo superiore a quattro volte il trattamento minimo,
- 50% nel caso in cui il beneficiario abbia un reddito annuo superiore a cinque volte il trattamento minimo.

INDENNITÀ UNA TANTUM

Spetta al superstite del lavoratore assicurato dopo il 31/12/1995 e deceduto senza vantare i requisiti necessari per la concessione della pensione indiretta ai superstiti⁴⁵.

L'indennità una tantum è pari all'importo mensile dell'assegno sociale⁴⁶ moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione accreditata a favore del lavoratore deceduto.

L'importo dell'indennità deve essere ripartito fra i superstiti beneficiari, in base alle aliquote previste dalla legge.

⁴⁴ Il trattamento minimo annuo per il 2021 è di € 6.702,54 (€ 515,58 x 13 mensilità).

⁴⁵ [Circolare Inps n. 104 del 16/6/2003](#)

⁴⁶ L'assegno sociale annuo per il 2021 è di € 5.983,64 (€ 460,28 x 13 mensilità).